

### **SINTESI DELLE NOVITA'**

Con il D.M. 8-11-2019 è stata introdotta la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi delle centrali termiche che – a partire dal 21-12-2019 - sostituisce la precedente normativa (D.M. 12-4-1996).

La nuova regola tecnica, diversamente dalle regole tecniche verticali di recente emanazione allegata al Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, è ancora redatta in forma descrittiva e mantiene comunque un approccio prescrittivo, pur con alcune novità qui di seguito evidenziate.

1. Per tutti gli impianti, è ammessa una riduzione della superficie minima di aerazione permanente rispetto a quanto prescritto dalla precedente norma (riduzione del 20% per locali fuori terra e riduzione del 10% per locali interrati fino a -5 m) in presenza di elettrovalvola abbinata a sensore fughe gas e segnalazioni ottico /acustiche.

2. Per gli impianti termici installati in locali interni alla volumetria dell'edificio servito, è ammessa una riduzione del perimetro attestato su spazio scoperto rispetto a quanto prescritto dalla precedente norma; nello specifico, sono ammessi anche locali con lunghezza della parete attestata su esterno compresa tra il 10% e il 15% del perimetro (prima esclusi dalla precedente norma che fissava il limite inferiore al 15%) se in presenza di elettrovalvola abbinata a sensore fughe gas e segnalazioni ottico /acustiche.

**nota:** anche tale modifica – codificando quanto usualmente riconosciuto dalla Direzione Regionale nell'ambito della deroga - consente di seguire l'iter ordinario con minor tempo di attesa del parere e minori oneri da corrispondere ai VV.F.

3. Per gli impianti installati in locali interni alla volumetria dell'edificio servito, è ammessa una riduzione dell'altezza minima del locale rispetto a quanto prescritto dalla precedente norma a fronte di misure alternative quali aumento della superficie di aerazione permanente oppure presenza di elettrovalvola abbinata a sensore fughe gas e segnalazioni ottico /acustiche.

**nota:** anche tale modifica – codificando quanto usualmente riconosciuto dalla Direzione Regionale nell'ambito della deroga - consente di seguire l'iter ordinario con minor tempo di attesa del parere e minori oneri da corrispondere ai VV.F.

**Nota bene:** le tre modifiche di cui sopra (punti da 1 a 3) - che di fatto codificano quanto usualmente viene riconosciuto dalla Direzione Regionale nell'ambito della deroga – consentono di evitare l'iter della deroga e di seguire quello ordinario con minor tempo di attesa del parere e minori oneri da corrispondere ai VV.F.

4. I requisiti di reazione al fuoco (p.e. condotte e materiali isolanti) sono aggiornati in base a nuova classificazione europea introdotta con D.M. 15 marzo 2005 (p.e. classe 0 diventa nuova classe A1); con riferimento alle condotte aerauliche (per impianti ad aria calda) sono codificate le modifiche introdotte dal D.M. 31/03/2003 che fissa un limite massimo di lunghezza per i raccordi flessibili pari a 5 metri il diametro del condotto.

5. La minima capacità estinguente degli estintori portatili è ora pari a 34 A 144 B (in luogo di 21 A 89BC della precedente norma).
6. A protezione delle cucine, sono introdotti – in aggiunta agli estintori a polvere - estintori in classe F idonei per fuochi sviluppati in presenza di oli, grassi animali o vegetali quali mezzi di cottura e, più in generale, dipendenti dalle apparecchiature di cottura stessa) – in quantità proporzionale alla superficie in pianta degli apparecchi di cottura.  
Nota: La classe F è stata introdotta da norma europea EN2 del 2005. Tali estintori utilizzando schiuma additivata con sali di potassio che raffreddano le fiamme e soffocano il contenuto di ossigeno del fuoco.
7. Per gli impianti termici installati in locali esterni all'edificio, servito sono introdotti requisiti per altezza minima del locale e per la porta di accesso, non specificati nella precedente norma.
8. Sono introdotti requisiti specifici anche per impianti a nastri radianti (tipicamente utilizzati in capannoni industriali o impianti sportivi) e per apparecchi di riscaldamento di tipo A realizzati con diffusori radianti ad incandescenza (tipicamente utilizzati nei luoghi di culto) che rimanevano invece specificatamente esclusi dal campo di applicazione della precedente normativa.